




CNF Consiglio
Nazionale
Forense

**SEMINARIO PRATICO
DI APPROFONDIMENTO E DI APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA SULL'EQUO COMPENSO**



Approvato dalla Camera dei Deputati in data 30 novembre 2017

**SEMINARIO PRATICO
DI APPROFONDIMENTO E DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
SULL'EQUO COMPENSO**

Consiglio Nazionale Forense
Roma, via del Governo Vecchio n. 3
mercoledì 18 aprile 2018 - ore 14.30

Apertura dei lavori

AVV. ANDREA MASCHERIN

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

PROF. AVV. GIAMPAOLO PARODI

Vice Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia

Interventi

AVV. VITO VANNUCCI

Consigliere Nazionale CNF

Il percorso di formazione della norma sull'equo compenso

PROF. AVV. GUIDO ALPA

Ordinano di Istituzioni di Diritto privato presso l'Università di Roma "La Sapienza"

Analisi e applicazione concreta della normativa

AVV. ANTONIO BAFFA

Consigliere Nazionale CNF

Il rapporto tra la normativa sull'equo compenso e i nuovi parametri

DOTT. ENRICO ROSSI

Presidente della Regione Toscana

**Contenuto della delibera 6 marzo 2018 della Giunta Regionale toscana in tema
di equo compenso**

("Procedure di acquisizione di servizi professionali: indirizzi")

Interverrà il Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense

AVV. ANTONIO ROSA

Nell'occasione verrà consegnato un attestato di apprezzamento alla Regione Toscana

INDICE

Nota introduttiva <i>Avv. Andrea Mascherin</i>	pag. 3
L'equo compenso per le prestazioni professionali forensi <i>Prof. Avv. Guido Alpa</i>	pag. 7
Disegno di legge A.C. 4631, presentato il 29 agosto 2017 dal Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando <i>Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali</i>	pag. 35
• Relazione tecnica	pag. 38
• Analisi tecnico-normativa	pag. 42
• Analisi dell'impatto della regolamentazione	pag. 47
Testo vigente dell'art. 13-bis della legge 247 del 2012	pag. 53
Delibera 6 marzo 2018 della Giunta Regionale della Toscana in tema di equo compenso	pag. 59

Nota introduttiva

Di certo la legge sull'*equo compenso* ha per l'avvocatura italiana molti significati.

L'impegno costruttivo con la Politica può dare risultati.

Il CNF ha lavorato al testo, assieme all'Agorà degli Ordini, con il Ministero della Giustizia per tre anni, partendo da un attento approfondimento tecnico della problematica, tale da indurre l'interlocutore governativo a comprendere la portata della questione e quindi lo sfruttamento in atto e non più accettabile della libera professione.

Non una rivendicazione fine a se stessa o semplicemente urlata, ma una rivendicazione culturalmente e scientificamente sostenuta e portata avanti con il sistema della interlocuzione, sistema da subito condiviso, peraltro, dal Ministro Andrea Orlando e poi da larga componente del Governo e dei partiti.

A tutti va riconosciuto un tanto.

L'importanza di una avvocatura attendibile e credibile come interlocutrice.

Il percorso della norma sull'*equo compenso* si è sviluppato parallelamente alla ricerca di un rafforzamento della propria attendibilità da parte delle istituzioni e delle rappresentanze forensi, consapevoli che le richieste della categoria non possono prescindere dalla forza di immagine, progressivamente costruita nei rapporti con la Corte Costituzionale, il CSM, i vertici delle Giurisdizioni superiori, le rappresentanze della magistratura, la Politica, nonché attraverso l'impegno nel sociale. Le iniziative dell'avvocatura italiana su tutto il territorio su temi quali il linguaggio d'odio, la protezione dei dati personali, il diritto interculturale, la tutela dei diritti umani nel mondo e dell'ambiente, l'attenzione alla parità di genere, la presenza nelle scuole, ecc.... è stata fondamentale per crescere nella considerazione delle Istituzioni del nostro Paese e non solo.

L'importanza della compattezza della avvocatura.

La grandissima parte delle rappresentanze della avvocatura italiana si è da subito schierata a fianco del Consiglio Nazionale Forense cogliendo quale fosse la posta in gioco nella affermazione del principio dell'*equo compenso* da opporre

ai poteri economici dominanti, *traguardo* fino a quel momento impensabile, trattandosi di una vera e propria rivoluzione culturale. Rivoluzione che vi è stata, sol che si pensi ai tentativi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di bloccare l'iter parlamentare della norma, provocando una non consueta e non scontata (anzi) reazione a sé contraria da parte di tutto l'arco parlamentare e, a ben guardare, senza trovare appoggio nei *media*, in passato pronti a sostenere senza remore l'antitrust *contro* l'avvocatura.

Il rilievo del contributo delle altre professioni.

Tutte le altre professioni hanno immediatamente capito quale fosse la portata del principio dell'equo compenso, cercando di esserne beneficiarie assieme agli avvocati. Questa convinzione di tutte le professioni di seguire quella *pilota*, cioè l'avvocatura, ha certamente ulteriormente *determinato* la Politica e ha favorito un dialogo *discreto* con le Commissioni competenti delle due Camere e con il Consiglio dei ministri, così da giungere al rafforzamento del testo di legge. È questo un segnale sulla necessità di saper interloquire e interagire con il mondo del lavoro autonomo e con la relativa classe sociale. Naturalmente, alcune professioni hanno tra loro più punti in comune di altre, come ad esempio avvocati, notai e commercialisti, i cui Ordini nazionali, non a caso, si sono costituiti in associazione.

Le prospettive date dal principio dell'equo compenso.

Il testo non deve essere considerato immutabile; ma, attenzione, non solo in meglio, anche in peggio. Vi saranno certamente tentativi da parte di chi vi ha interesse di *minare* l'equo compenso, e su questo si dovrà vegliare per poter così lavorare a un miglioramento ulteriore della norma. Da subito però ci si può rendere conto dei primi effetti della *risapertura* del diritto del professionista ad un compenso decoroso, si pensi ai limiti di abbattimento dei minimi dei *nuovi parametri*, richiamati dalla norma in argomento, al parere del Consiglio di Stato inerente gli stessi, alla recentissima giurisprudenza amministrativa che espressamente riprende la normativa in oggetto a favore del libero professionista, alla prima delibera attuativa dell'equo compenso di una Regione, quella Toscana, del sei marzo corrente anno, a cui è seguita quella della Regione Puglia, alla immediata spontanea applicazione della legge da parte di alcuni istituti di credito e compagnie di assicurazione, a quelle che saranno le ricadute sulle liquidazioni giudiziali, anche e sicuramente in materia di patrocinio a spese dello Stato, alla inevitabile importantissima (ri)affermazione per legge del rilievo della dignità e del decoro della prestazione professionale, con le possibili ricadute in campo deontologico.



L'elaborato del prof. avv. Guido Alpa, peraltro, risulterà preziosa fonte per la individuazione delle molteplici forme di tutela dell'avvocato, anche collettive

In conclusione.

I modi seguiti per giungere al risultato dell'equo compenso, come, solo per fare degli esempi, anche a quello connesso dei nuovi parametri, o a quello del legittimo impedimento della avvocata in gravidanza, possono indicare la via ad una avvocatura che, se compatta nelle proprie componenti istituzionali, politiche, associative (o comunque in gran parte di esse), potrà continuare a crescere nella considerazione sociale e politica, e potrà guardare a un sempre maggior riconoscimento del proprio ruolo costituzionale.

Ringrazio il prof. avv. Guido Alpa, già presidente del Consiglio Nazionale Forense, per il fondamentale contributo scientifico oggetto di questa stampa.

Andrea Mascherin

GUIDO ALPA

L' equo compenso per le prestazioni professionali forensi

1. Il nuovo quadro normativo.

La disciplina dell' "equo compenso" è frutto di un complesso quadro normativo che deve essere ricomposto sulla base di diversi interventi legislativi operati in leggi-contenitore diverse.

L'art. 19-*quaterdecies*, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha inserito nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (*hinc inde*: "legge forense"), l'art. 13-*bis*, recante "Equo compenso e clausole vessatorie".

Al predetto art. 19-*quaterdecies*, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, sono state successivamente apportate ulteriori modificazioni - entrate in vigore il 1° gennaio 2018 - dall'art. 1, commi 487 e 488, legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

Si tratta dunque di norme che hanno carattere di maggior dettaglio rispetto alle previsioni già recate dalla legge di riforma della professione forense, n. 247 del 2012, all' art.13.

Tuttavia queste regole debbono essere collocate: (i) per quanto di sua competenza, nell'ambito della disciplina della Carta europea dei diritti fondamentali, che, all'art.15, tutela il lavoro professionale;(ii) nell'ambito della disciplina dei Trattati, e in particolare della concorrenza, oltre che del lavoro, e quindi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, oltre ai casi *Arduino*, *Cipolla*, *Consiglio di Stato*, di recente si è pronunciata su una questione sollevata con rinvio pregiudiziale dal Tribunale circondariale di Sofia. Il caso riguardava il divieto ancora sussistente nell'ordinamento bulgaro da parte dell'avvocato di pattuire un onorario di importo inferiore a quello minimo fissato dal Consiglio superiore forense della Bulgaria. La Corte aveva già precisato riguardo alle tariffe italiane che esse fossero legittime (prima che fossero abolite dal decreto Bersani) : in questo caso, però, non essendo il Consiglio superiore



forense un ente dello Stato le tariffe falsano la concorrenza; tuttavia ha aggiunto che non ogni restrizione della concorrenza ricade sotto il divieto degli artt. 101 ss. del Trattato, perché occorre stabilire il contesto in cui le tariffe sono state adottate, o dispiegano i loro effetti e i propri obiettivi. Sicché il dispositivo assume una valenza compromissoria:

<L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense e, dall'altro lato, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE> (Corte Giust. UE, 23.11.2017, nelle cause riunite C-427/16 e C-428/16).

Ovviamente l'equo compenso risponde anche ai principi costituzionali di dignità della persona, di dignità della retribuzione e di compenso adeguato per il lavoratore.

Le disposizioni in materia di "equo compenso" risultano pienamente conformi al disegno costituzionale della dignità del lavoro, giacché le previsioni di cui all'art. 13-bis della legge forense concorrono a tutelare il diritto del professionista "ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro" (art. 36 Cost.). La nuova disciplina risulta altresì conforme al principio, sancito dall'art. 35, comma 1, Cost., della tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", giacché le nuove previsioni in materia di equo compenso introducono delle significative tutele nel campo del lavoro autonomo e, in particolare, nell'ambito della professione forense, conferendo rilievo alla "specificità della funzione difensiva", nonché alla "primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta" (art. 24 Cost. e art. 1, comma 2, legge forense)¹.

Il legislatore ha perseguito le finalità sopra sinteticamente delineate collegando la nozione di "equo compenso" ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247").

Tali parametri - che hanno sostituito le previgenti tariffe minime, su cui ci si soffermerà innanzi (cfr. par. 4) - sono stati adottati dal Ministero della

¹ In questo senso c. Cass. III, "Fornitori sui lavori" Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale, in corso di pubblicazione sulla Rivista telematica dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti.

Giustizia in attuazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 6, della legge forense, ai cui sensi "i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

In questo quadro occorre dunque interpretare l'art. 13 bis della l. professionale, aggiunto dal d.l. 16/10/2017 n. 148 conv. in l. 4/12/2017 n. 172.

2. Terminologia e concetti

La rubrica dell'art. 13 bis cil. è intitolata a "equo compenso e clausole vessatorie". L'accostamento lascia subito intendere che, almeno inizialmente, la disciplina riguarderà non solo la determinazione del quantum del compenso ma anche il contenuto contrattuale del rapporto istituito tra cliente e avvocato, e le modalità contrattuali con cui l'incarico è stato conferito dal cliente e accettato dall'avvocato o viceversa.

Dalla piana lettura dell'articolo 13-bis della legge forense emerge da un lato l'uso di termini e concetti, oltre che disposizioni, tratte dal Codice del consumo (e, dall'altro lato, che l'intento perseguito dal legislatore consiste nel corroborare la tutela del lavoro autonomo, introducendo nell'impianto della legge forense una nullità relativa o "di protezione"², che può essere fatta valere soltanto dall'avvocato affinché il giudice, accertata la vessatorietà delle clausole, ne dichiari la nullità e determini il compenso del professionista "tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6" (comma 10), senza che la declaratoria di nullità travolga l'intero assetto di interessi regolato dalla convenzione."

Innanzitutto preme sottolineare che la terminologia impiegata sul piano fattuale, e ripetuta anche sul piano normativo, richiama le "convenzioni", che sono accordi intercorrenti tra le parti, e nella maggior parte dei casi trattasi di un contratto-tipo, in cui le clausole sono interamente predisposte dal cliente (banca, assicurazione, grande impresa), salvo casi eccezionali in cui le clausole sono negoziate, o i contratti hanno un articolato e diverso contenuto; in più i contratti conclusi sulla base della convenzione sono tutti eguali. Si che,

² Come accade per i contratti dei consumatori, art. 36 del Codice del consumo (d. lgs. n. 206 del 2005) la cui rubrica è appunto formulata in questi termini. Sul punto v. Alpa e Rossi Carleo, *Il codice del consumo*, Napoli, 2007; Collopa (cur.), *Il codice del consumo*, Milano, 2015, p. 318 ss.

comunque si voglia concludere il contratto, cioè con l'adesione *sic et simpliciter* alla convenzione predisposta, oppure la si ricopi in testo sottoposto all'avvocato per la sua accettazione e sottoscrizione, oppure ancora si rovesci la modalità di concludere il contratto, e cioè si chiedi all'avvocato di copiare il testo della convenzione, riportandolo su una lettera che è rivolta al cliente a mo' di offerta, che questi accetti, non fa differenza ai fini del controllo giudiziale e ai fini della applicazione della disciplina vigente.

La tecnica del rovesciamento delle posizioni, di offerente e di oblati, tale da trasformare l'oblati in offerente e l'offerente in oblati, è un espediente che non vale a sottrarre la convenzione ai controlli di cui si è detto.

Si tratta di un espediente cui normalmente ricorrono le compagnie di assicurazione e le banche, ma la situazione non cambia ai fini della tutela della parte debole del rapporto. Ciò che rileva è che la compagnia oppure la banca, anziché predisporre (o proporre), utilizzino tali clausole (sul punto v. Cass. 30 aprile 2012, n. 6639, secondo la quale *"in tema di clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, la previsione dell'art. 33, secondo comma, lett. e), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. Codice del consumo) diretta a sanzionare la lesione inferta all'equilibrio negoziale che si concretizza nel trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora non si ponga a carico dell'accipiens un obbligo restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio qualora sia egli stesso a non concludere o a recedere"* è applicabile in presenza non solo di un contratto già concluso ed impegnativo per entrambi i contraenti, ma anche di un negozio preparatorio vincolante per il consumatore, quale quello discendente da una proposta irrevocabile, tutte le volte che il consumatore stesso – nel versare, contestualmente all'impegno assunto, una somma di denaro destinata ad essere incamerata dal beneficiario in caso di mancata sottoscrizione del successivo preliminare "chiuso" o del definitivo da parte del proponente – abbia aderito ad un testo, contenente la detta clausola vessatoria, predisposto o, comunque, utilizzato dal professionista oblati".

Non credo si possa speculare sulla lettera della legge, e sostenere che, parlando l'art. 13 bis c.1. di "convenzioni" e non di contratti, la nuova disciplina valga solo per i contratti-tipo e non anche per i contratti individuali non negoziati e comunque asimmetrici. Le clausole, predisposte da una parte, o di cui si avvale una parte, per imporla all'altra, sono comunque di per sé vessatorie.

Anche l'elencazione dei potenziali clienti – banche, assicurazioni, etc – è meramente esemplificativa e non esaustiva, e quindi non impedisce al giudice di applicare la legge.

Vi è solo una limitazione di carattere dimensionale dell'impresa, perché sono sottratte a questa disciplina le microimprese o le piccole e medie imprese come definite dalla racc. n. 361 del 2003 della Commissione del 6.5.2003.

La legge si applica solo se le convenzioni siano unilateralmente predisposte dalle imprese – ma la giurisprudenza del codice civile riguardante le clausole vessatorie (artt. 1341, 1342 e 1370) e la disciplina del codice del consumo (art. 33) estendono l'ipotesi anche ai casi in cui le clausole non sono direttamente predisposte ma sono (predisposte da terzi e) utilizzate dall'impresa, la quale comunque se ne avvale e le impone alla controparte debole.

Le convenzioni si presumono unilateralmente predisposte (c.3): spetterà all'impresa dimostrare la prova contraria, dimostrare cioè che le clausole non sono state predisposte ma congiuntamente determinate e concordate con l'avvocato. Non basta ovviamente una dichiarazione in questo senso dell'avvocato (che sarebbe persino risibile se i contratti fossero tutti eguali) e neppure la possibilità di scegliere tra più opzioni determinate per trasformare il testo unilateralmente predisposto in un testo individualmente negoziato. Ribadisce infatti il c. 7 che «non costituiscono prova di specifica trattativa ed approvazione di cui al c.5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte».

3. La nozione di "equità" del compenso

Come si è anticipato, l'ammontare della retribuzione è oggetto di disciplina (garantistica) sia nella Carta dei diritti fondamentali, sia nella Costituzione italiana (art.36) ed è uno dei principi cardine del diritto del lavoro, sia dipendente sia indipendente. Il testo della novella usa l'espressione "equo" evidentemente correlando tale espressione alla giustizia nel rapporto individuale (come lo si potrebbe usare nel parlare di "contratto giusto" e di "giustizia contrattuale") sia con riguardo all'ammontare del compenso professionale che deve essere non irrisorio, ma soddisfacente (in questo senso l'equità di avvicina a quella dell'indennizzo in materia espropriativa) e dignitoso e decoroso. Perché sia "equo" il compenso deve rispondere a due requisiti concorrenti, non alternativi, ex c.2 dell'art. 13 bis: deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione conforme ai parametri. Se manca anche uno soltanto dei requisiti il compenso non è equo. La valutazione della quantità e della qualità del lavoro svolto è oggetto di ragionevole decisione del giudice. La quantità è criterio più agevole da accertare, avendo riguardo al numero degli atti, alla loro estensione e alla loro chiarezza e concisione (anche tenendo conto del protocollo d'intesa siglato dal CNF con le Corti Superiori) . La qualità è meno agevole da accertare, ma è il giudice è in grado di valutare se un lavoro è stato fatto in modo pedestre oppure ripetitivo oppure senza argomentazioni logico-giuridiche, oppure senza alcuna

ricerca di dottrina e giurisprudenza, o se sono stati commessi errori, omissioni o impostazioni inappropriate delle questioni o domande ultroniche o addirittura sbagliate, o del tutto pretestuose.

In ogni caso la "giusta retribuzione" è un principio costituzionalmente garantito già dagli anni Cinquanta ed è considerato immediatamente applicabile ai rapporti tra privati. La dottrina se ne è occupata prevalentemente con riguardo al lavoro subordinato (v. Ichino, *La nozione di giusta retribuzione nell'articolo 36 della Costituzione*, Rel. Accademia dei Lincei, 22-23 aprile 2010; e con riferimento alla contrattazione collettiva, per una approfondita analisi v. Petrella, *Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente nel sistema italiano di contrattazione collettiva*, Milano, 2011).

4. La nozione di vessatorietà

Come si anticipava la nuova disciplina in modo dettagliato esamina le clausole del contratto-convenzione e richiamata termini e concetti del contratto asimmetrico con il consumatore.

In particolare, l'art. 13-bis prevede che le clausole contenute nelle convenzioni si considerano vessatorie quando "determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato" (comma 4).

Rispetto alla dizione dell'art. 33 del cod. consumo vi sono alcune differenze.

Innanzitutto non si fa riferimento alla buona fede (oggettiva), oggetto di una rettifica legislativa da parte degli organi europei, dal momento che la direttiva comunitaria n. 13 del 1993 era stata tradotta in modo improprio (v. GUCE L 137/13 del 4.6.2015) ed ora il significato deve essere inteso come « in contrasto con la buona fede ». Mentre si riprende il "significativo squilibrio".

Se si dovesse fare riferimento alla giurisprudenza sui contratti del consumatore e quindi sulle clausole vessatorie – anche se si tratta di disciplina speciale non estensibile all'avvocato – ma si sarebbe indotti a farlo perché i termini e la situazione appaiono simili – val la pena di ricordare che si è registrato un significativo squilibrio quando il rapporto tra le prestazioni non trovava alcuna giustificazione dal punto di vista sinallagmatico ed era collegato alla condotta discrezionale dell'impresa (Trib.Roma, 31.1.2017). Il significativo squilibrio può essere rappresentato da un pregiudizio grave alla situazione giuridica dell'avvocato.

La prova contraria deve essere fornita dall'impresa, ed ovviamente si tratta di valutazioni che solo il giudice di merito può effettuare. Al riguardo vi è molta giurisprudenza della Corte di Giustizia.¹

La disciplina delle clausole vessatorie dei contratti professionali forensi diverge però sensibilmente dalla disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, perché per le prime la vessatorietà è valutata anche alla luce dell'equo compenso, mentre le clausole dei consumatori non possono essere valutate se incidono sull'oggetto e quindi sul prezzo del bene o del servizio acquistato. Nei contratti del consumatore il legislatore (che attua una disciplina introdotta dall'Unione europea con la direttiva n. 13/1993) non interviene sul rapporto di scambio tra la parte più forte e la parte più debole.

Ritornando alla disciplina dettata dalla legge forense, l'art. 13-bis prosegue disciplinando ipotesi particolari nelle quali le clausole contenute nelle convenzioni devono comunque considerarsi vessatorie (commi 5 e 6), per poi giungere alla disposizione cardine della nuova disciplina, dettata dal comma 8, a mente del quale *"le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato"*.

Il tenore letterale delle disposizioni richiamate, nonché la ratio ad esse sottesa inducono a ritenere che la non equità del compenso rappresenti soltanto una delle cause da cui può scaturire la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni. Questa tesi trova puntuale riscontro nel sopra richiamato comma 4, che fa discendere il carattere vessatorio delle clausole dal *"significativo squilibrio contrattuale"* che esse determinano a carico dell'avvocato *"anche in ragione della non equità del compenso pattuito"*.

Ciò significa che il *"significativo squilibrio contrattuale"* può assumere declinazioni eterogenee, ben potendo consistere tanto nell'imposizione di clausole ed. "capestro" (quali quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 13-bis, comma 5), quanto appunto nella determinazione di un compenso non equo, ossia non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e non conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (*"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*).

A sostegno delle considerazioni che precedono possono essere richiamate le ipotesi specificamente disciplinate dal legislatore al comma 5 in cui la vessatorietà delle clausole non può essere ascrivita alla iniquità del compenso, ma discende, a titolo meramente esemplificativo, dalle facoltà riservate al

¹ Sul punto v. Alpa e Catrì, *Il diritto dei consumatori*, Bologna, 2017.

"committente forte", di modificare unilateralmente le condizioni del contratto (lett. *a*) e di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali dello stesso (lett. *b*), oppure dalla previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (lett. *f*).

V'è ancora un altro dato letterale che può essere richiamato per dimostrare che la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni non si esaurisce nella non equità del compenso pattuito. L'art. 13-bis, comma 10, infatti, dispone che "il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola". Come emerge dalla piana lettura di tale disposizione, la declaratoria di nullità delle clausole contenute nelle convenzioni è subordinata all'accertamento da parte del giudice di distinte ipotesi di vessatorietà, che consistono, da un lato, nella non equità del compenso e, dall'altro lato, in tutte le altre cause di squilibrio contrattuale (tipizzate nei commi 4, 5 e 6).

La rubrica dell'art. 13-bis ("Equo compenso e clausole vessatorie") e, in particolare, le finalità perseguite dal legislatore inducono a ritenere che la non equità del compenso costituisca la principale – sebbene non l'unica – causa di vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni. Proprio in ciò risiede la peculiarità della disciplina dettata dalla legge forense rispetto alle previsioni del Codice del consumo, benché le disposizioni dei due testi normativi presentino spesso un tenore letterale analogo.

Se da un lato le analogie meritano di essere segnalate, ancora maggiore attenzione esigono le differenze tra la disciplina del Codice del consumo e quella della legge forense. Come sopra si è anticipato, l'art. 34, comma 2, del Codice del consumo, dispone che "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile". A tal proposito, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il controllo giudiziale sul contenuto del contratto stipulato con il consumatore [...] è circoscritto alla componente normativa del contratto stesso, mentre è preclusa ogni valutazione afferente le caratteristiche tipologiche e qualitative del bene o del servizio fornito, o l'adeguatezza tra le reciproche prestazioni, richiedendosi soltanto [...] che l'oggetto del contratto ed il corrispettivo pattuito siano individuati in modo chiaro e comprensibile" (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. I, 20.09.2013, n. 21600; Cass. civ., Sez. VI-3, 30.09.2015, n. 19559; Cass. civ., Sez. I, 26.07.2016, n. 15408).

Dal tenore letterale dell'art. 34, comma 2, del Codice del consumo, nonché dalla giurisprudenza di legittimità si evince che la vessatorietà delle clausole non ha ad oggetto l'equità del compenso, ossia l'"adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi", secondo i termini propri della disciplina dettata dal Codice

del consumo. Ne consegue che, sotto tale profilo, la disciplina dettata dalla legge forense – nonostante le rilevate affinità testuali – si differenzia sensibilmente dalle disposizioni del Codice del consumo, che pertanto non possono trovare applicazione ai rapporti professionali regolati dalle convenzioni di cui all'art. 13-bis, comma 1, della legge forense. Ancorché siano tratti dal Codice del consumo, i termini e i concetti citati hanno quindi una fisionomia propria in questa nuova normativa, né, essendo il Codice del consumo una legge speciale, esso può essere applicato estensivamente o analogicamente.

A sostegno delle considerazioni che precedono può essere richiamato un ulteriore argomento che esclude l'applicabilità delle disposizioni del Codice del consumo alle predette convenzioni. Come si è visto, quest'ultime concernono i rapporti professionali che intercorrono tra gli avvocati e quella determinata categoria di clienti costituita da *"imprese bancarie e assicurative"*, nonché da *"imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003"* (art. 13-bis, comma 1, legge forense).

È evidente che tali soggetti, in favore dei quali gli avvocati svolgono le prestazioni professionali oggetto delle convenzioni, non possono essere qualificati "consumatori", giacché l'art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del consumo dispone che per *"consumatore o utente"* deve intendersi soltanto *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"*. Anche dalla consolidata giurisprudenza di legittimità emerge che la qualifica di consumatore *"spetta solo alle persone fisiche, quindi non alle società, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività"* (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. VI, 14.07.2011, n. 15531; Cass. civ., Sez. VI-1, 23.09.2013, n. 21763; Cass. civ., Sez. VI-3, 12.03.2014, n. 5705; Cass. civ., Sez. VI-2, 19.07.2017, n. 17848).

L'inequivoco tenore letterale dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del consumo, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità non lasciano adito a dubbi, sicché è sufficiente rilevare che i clienti di cui all'art. 13-bis, comma 1, della legge forense non possono essere qualificati "consumatori" in quanto: *i)* non sono persone fisiche; *ii)* non agiscono *"per scopi estranei"* alla propria attività imprenditoriale quando stipulano convenzioni con uno o più avvocati per la tutela giurisdizionale dei propri diritti. Ne consegue che le disposizioni del Codice del consumo sono inconferenti e che l'art. 13-bis della legge forense deve ritenersi *lex specialis* applicabile ai rapporti professionali regolati dalle predette convenzioni.

Inoltre, vi sono evidenti ragioni sistematiche che depongono a favore dell'esclusione della qualificazione dei clienti di cui all'art. 13-bis, comma 1, come "consumatori". A tal proposito, giova ribadire che la nullità di protezione introdotta dal legislatore nella legge forense *"opera soltanto a vantaggio dell'avvocato"*, ossia del contraente che trae pregiudizio dallo squilibrio contrattuale. Laddove invece i clienti venissero qualificati come consumatori, si perverrebbe inopinatamente all'estensione ai "committenti forti" delle tutele riconosciute dal legislatore al contraente debole. È evidente che tale inversione dei ruoli sarebbe manifestamente irragionevole e contrasterebbe apertamente con la *ratio* ispiratrice della nullità di protezione che il legislatore ha voluto introdurre nella legge forense.

5. Esempi di clausole vessatorie

Nei paragrafi successivi saranno analizzate alcune clausole ricorrenti nelle convenzioni-tipo utilizzate da grandi imprese, banche e assicurazioni nei contratti con i professionisti legali.

Tra le clausole delle convenzioni campeggia quella in cui, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di *"approvare specificamente per iscritto [...] dopo attento esame e rilettura"* – ciò al fine di escluderne la vessatorietà.

Ovviamente si tratta di una mera precauzione formale, ma se la clausola è nulla, essa tale rimane anche se specificamente approvata per iscritto.

a) sostituzione delle precedenti convenzioni.

È frequente la clausola in base alla quale le clausole precedentemente stipulate sono sostituite da quelle innovative; si tratta di una vera e propria novazione, che contrasta con il principio *tempus regit actum*, e quindi, se peggiora il regime a cui l'avvocato è assoggettato, la clausola si rivela vessatoria.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di "equo compenso", le clausole in esame possono ricadere nell'ipotesi di vessatorietà tipizzata dal legislatore all'art. 13-bis, comma 5, lett. h), ai cui sensi sono vessatorie le clausole che consistono *"nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente Convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o futuri"*.

Dunque, le clausole in esame devono ritenersi concretamente vessatorie ex art. 13-bis, comma 5, lett. h), se la nuova disciplina sui compensi contenuta



comporti compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione. In tal caso, le clausole in questione dovranno ritenersi vessatorie, e dunque nulle, in quanto determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

Al caso di specie trova pertanto applicazione l'art. 13-bis, comma 10, della legge forense, ai cui sensi *"il giudice, accertata la non equità del compenso [...], dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri"* di cui al D.M. n. 55 del 2014, oppure il giudice applica il maggior compenso pattuito con la precedente convenzione. Le clausole nulle, dunque, sono sostituite di diritto da norme imperative ai sensi dell'art. 1419, comma 2, cod. civ.:

b) clausola penale.

Spesso si rinvencono clausole del seguente tenore:

"Nell'ipotesi in cui venisse notificato alla Società atto di precetto ed il Legale non desse prova di aver adempiuto a quanto previsto si conviene sin d'ora tra le Parti che il compenso determinato sarà ridotto, anche a titolo di penale, del 50%".

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, *"le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione"* (cfr. *ex plurimis* Cass. civ. Sez. II, 18.03.2010, n. 6558; Cass. civ. Sez. II, 13.01.2014, n. 470).

Tuttavia, la clausola in esame è usualmente annoverata, nell'ambito delle convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di *"approvare specificamente per iscritto [...] dopo attento esame e rilettura"*. In più la penale pari al 50% del compenso è palesemente eccessiva, sì che può implicare la riduzione d'ufficio in via equitativa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 13-bis della legge forense, la vessatorietà della clausola in esame deve essere valutata alla luce del paradigma del *"significativo squilibrio contrattuale"* da cui il legislatore ha inteso proteggere l'avvocato nell'ambito dei rapporti professionali con i grandi committenti. Nel caso di specie, lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto risiede nella riduzione del 50% del compenso in caso di notifica del precetto, sicché si deve concludere che l'importo manifestamente eccessivo della penale rende vessatoria la clausola in esame.

L'eccessività della penale non è un'ipotesi di vessatorietà specificamente disciplinata dall'art. 13-bis della legge forense, mentre è tipizzata dall'art. 33, comma 2, lett. *fi*. del Codice del consumo, ai cui sensi si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di *"imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo"*.

Ciò premesso, si ribadisce che le disposizioni del Codice del consumo non possono trovare applicazione ai rapporti professionali regolati dalle convenzioni di cui all'art. 13-bis, comma 1, della legge forense. Tuttavia, la ratio di tale previsione - che risiede sempre nella protezione del contraente debole - è pienamente conforme a quella sottesa alle disposizioni in materia di equo compenso introdotte nella legge forense. Ciò consente di concludere che l'eccessività della penale - ancorché non specificamente annoverata tra le ipotesi di vessatorietà disciplinate dall'art. 13-bis, comma 5, della legge forense - è senz'altro manifestazione del *"significativo squilibrio contrattuale"* da cui il legislatore ha voluto proteggere l'avvocato nell'ambito dei rapporti professionali con i grandi committenti.

e) clausola risolutiva espressa.

È altresì frequente la clausola la quale prevede la risoluzione espressa *qualora si verifichi, anche in relazione ad un solo incarico, un inadempimento grave*.

La clausola in esame è annoverata nelle convenzioni tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di *"approvare specificamente per iscritto [...] dopo attento esame e rilettura"*. Ne consegue che la stessa Società committente, nel predisporre la Convenzione, ha ravvisato profili di vessatorietà in tale clausola risolutiva espressa, giacché l'art. 15 prevede la facoltà di risolvere gli incarichi conferiti soltanto a favore delle Società committenti e non anche dell'avvocato.

Dunque, la vessatorietà della clausola in esame deve essere valutata alla luce del paradigma del *"significativo squilibrio contrattuale"* da cui il legislatore ha inteso proteggere l'avvocato nell'ambito dei rapporti professionali con i grandi committenti. Nel caso di specie, lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto risiede nel carattere non bilaterale della clausola. A tale conclusione può pervenire il *"giudice di merito, al quale soltanto spetta l'accertamento del carattere vessatorio delle clausole, essendo la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità, purché adeguatamente motivata"* (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. II, 10.01.1996, n. 166; Cass. civ., Sez. III, 13.04.2000, n. 4801; Cass. civ., Sez. lavoro, 22.12.2009, n. 26987).

Prima di affrontare questi profili, è utile richiamare alcuni orientamenti della Suprema Corte, secondo cui la clausola risolutiva espressa *“non può essere ricondotta tra quelle che saniscono limitazioni alla facoltà di apporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che rafforzare detta facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine ad hoc avuto riguardo all'interesse dell'altra parte”* (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. III, 03.08.2005, n. 16253; Cass. civ., Sez. III, 26.09.2006, n. 20818; Cass. civ., Sez. III, 28.06.2010, n. 15365; Cass. civ., Sez. I, 11.11.2016, n. 23065).

La Corte di cassazione ha pertanto concluso che *“la clausola risolutiva espressa, non risultando particolarmente onerosa, non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 1341 c.c. e non ha, di conseguenza, natura vessatoria”* (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. III, 28.06.2010, n. 15365).

Benché l'orientamento della Suprema Corte escluda la possibilità di qualificare vessatoria la clausola risolutiva espressa, si deve comunque rilevare che l'interpretazione estensiva delle clausole di cui all'art. 1341, comma 2, cod. civ. non è incompatibile con la tassatività dell'elencazione ivi contenuta ed è ammessa *“quando l'ipotesi non prevista in detta norma sia accomunata a quelle espressamente contemplate dalla medesima ratio, cioè dall'esigenza di tutela del contraente per adesione in situazioni per lui particolarmente sfavorevoli”* (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. lavoro, 03.11.1987, n. 8062 e Cass. civ., Sez. I, 19.03.2003, n. 4036).

Proprio in tale prospettiva devono essere interpretate le previsioni di cui all'art. 13-bis della legge forense, atteso che la *ratio* ispiratrice delle stesse risiede nella protezione dell'avvocato dalle clausole che determinano a suo carico un *“significativo squilibrio contrattuale”*. Questo è il caso della clausola risolutiva espressa in esame, giacché l'art. 15 della Convenzione, come si è visto, prevede il diritto potestativo di risolvere l'incarico professionale soltanto a favore delle Società committenti e non anche dell'avvocato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il giudice di merito possa ravvisare nel carattere non bilaterale della clausola di cui all'art. 15 della Convenzione una manifestazione del *“significativo squilibrio contrattuale”* da cui il legislatore ha inteso proteggere l'avvocato nell'ambito dei rapporti professionali con i grandi committenti.

d) recesso.

Si prevede spesso che *"In caso di recesso esercitato da una delle Parti, il Legale porterà a termine gli Incarichi affidati, salva diversa determinazione della Società, nel qual caso il Legale dovrà prontamente restituire il fascicolo relativo a ciascun incarico conferito.*

16.2 Nel caso di cessazione degli Incarichi in corso di esecuzione, la determinazione del compenso avverrà in base ai criteri pattuiti fra le Parti al momento del conferimento dell'Incarico o, in assenza, in base alle altre disposizioni della convenzione".

Le clausole in esame sono annoverate, nell'ambito delle stesse convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di *"approvare specificamente per iscritto [...] dopo attento esame e rilettura"*.

La vessatorietà di questa clausola deve essere valutata alla luce della disciplina del recesso nell'ambito del contratto d'opera intellettuale dettata dall'art. 2237 cod. civ., ai cui sensi *"il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente"*. Di analogo tenore è la disposizione di cui all'art. 14, comma 1, della legge forense, secondo cui l'avvocato ha *"sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente"*.

A prescindere dal soggetto che recede dal contratto, dalla disciplina sopra delineata emerge che l'avvocato ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta nella misura del risultato utile che ne sia derivato al cliente. Non è dunque previsto che, in caso di recesso, il professionista porti a termine l'incarico affidatogli dal committente.

Ne consegue che clausole siffatte devono ritenersi vessatorie laddove prevedano che *"il Legale porterà a termine gli Incarichi affidati, salva diversa determinazione della Società"*. Lo squilibrio contrattuale di cui tale clausola è espressione risulta evidente anche in ragione della circostanza che essa affida l'esecuzione delle prestazioni professionali dedotte in contratto alla determinazione di una sola parte della Convenzione, ossia la Società committente.

Un ulteriore profilo di vessatorietà deve rinvenirsi nella parte residua della clausola sulla determinazione del compenso.

Il compenso deve essere determinato secondo i parametri stabiliti dal regolamento ministeriale.

e) domiciliazione.

Si riscontrano poi clausole di questo tenore:

"In linea di principio non sono previste ipotesi di domiciliazione; pertanto, non saranno riconosciuti compensi e spese a tale titolo. Nella sola ipotesi in cui il Legale non disponga di una sede del proprio studio nella circoscrizione territoriale del giudice - ovvero dell'organismo di mediazione - davanti al quale è chiamato a svolgere il suo incarico, questi potrà avvalersi, d'intesa con la Società e per le sole attività procuratorie, dell'opera di domiciliatari. L'individuazione del domiciliatario sarà di norma effettuata dal Legale, previa comunicazione del nominativo alla Società, che si riserva tuttavia la facoltà di esprimerne il gradimento

Il legale sarà pienamente responsabile per l'operato dei domiciliatari e per il pagamento dei relativi compensi: in nessun caso la nomina di un domiciliatario da parte del Legale potrà avere l'effetto di derogare ai criteri di determinazione del compenso pattuito fra e Parti con la presente Convenzione.

Il Legale si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente alla Società eventuali comportamenti dei domiciliatari che possano incidere sulla corretta esecuzione dell'incarico".

Anche questa clausola è normalmente annoverata, dalle convenzioni tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di "approvare specificamente per iscritto [...] dopo attento esame e rilettura". Tuttavia, la clausola in esame non deve ritenersi vessatoria in quanto le previsioni in essa contenute devono essere valutate alla luce di altre possibili clausole contenute nelle convenzioni per le quali "nell'ipotesi in cui [...] il Legale dovesse avvalersi dell'opera di domiciliatari ed in ragione dell'attività da essi svolta, il compenso [...] verrà incrementato del 20%".

La previsione dell'incremento del compenso, nel caso in cui l'avvocato si avvalga dell'opera di un domiciliatario per lo svolgimento dell'incarico professionale conferitogli dalla Società, esclude che le clausole in esame ricadano sotto l'ipotesi di vessatorietà di cui all'art. 13-bis, comma 5, lett. e), relativo alle clausole che attribuiscono al cliente la "facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito".

Inoltre, non deve ritenersi vessatoria la clausola che prevede che "il legale sarà pienamente responsabile per l'operato dei domiciliatari", giacché l'avvocato, con l'accettazione dell'incarico, "ne assume la responsabilità personale illimitata" e, se si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti, "rimane personalmente responsabile verso i clienti" (art. 14, comma



2 e 3, legge forense). Così dispone anche l'art. 2232 cod. civ., ai cui sensi *"il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione"*.

Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, *"l'avvocato (dominus) che si affida ad un altro collega risponde di fronte al cliente anche del suo operato, così come risponde al domiciliatario del fondo spese (che di norma il domiciliatario chiede al dominus, non certo al suo cliente, con cui di solito non intrattiene alcun rapporto)".* Inoltre, *"la delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attività professionale, indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituto, opera solo quale longa manus di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituto ed è come se fosse svolta dallo stesso"* (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 25.05.1999, n. 289).

f) compenso.

La disciplina della professione forense era improntata alla libertà di definizione del compenso, salvo il premio (palmario) e la declaratoria di nullità della clausola che preveda il patto di quota lite. La introduzione dei parametri ha costituito soltanto un modello a cui si può ispirare il giudice nel caso le parti non vi abbiano provveduto o siano in conflitto sulla determinazione dell'ammontare del compenso (cfr. par. 6). Le parti sono ancora libere di determinare il compenso, ma si deve osservare da un lato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel recente caso sopra menzionato, ha confermato che ove vi siano tariffe predisposte da un soggetto terzo (come potrebbe essere un Ministero), esse non si pongono in conflitto con la disciplina della concorrenza (cfr. CGUE, Sez. I, 08.12.2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15); dall'altro lato, che la legge professionale distingue tra *compenso e spese*, ma intende il compenso come il "corrispettivo", il quale non necessariamente deve essere espresso in numerario, ma potrebbe essere espresso in numerario più prestazioni aggiuntive, che incidono sul corrispettivo complessivo. Ad es., se l'avvocato è richiesto di fare alcunché al di là della difesa in senso stretto, ciò che fa deve essere remunerato e vale ai fini della determinazione del compenso.

Come si è visto, poiché il legislatore ha collegato la nozione di "equo compenso" ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (art. 13-bis, comma 2, della legge forense), i criteri di determinazione del compenso dovranno

necessariamente adeguarsi ai parametri forensi per sottrarsi ad un controllo giudiziario sfavorevole.

Dunque, le clausole che prevedono un compenso non conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 devono ritenersi vessatorie, e quindi nulle ai sensi dell'art. 13-bis della legge forense. Al caso di specie trova pertanto applicazione l'art. 13-bis, comma 10, della legge forense, ai cui sensi *"il giudice, accertata la non equità del compenso [...], dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri"* di cui al D.M. n. 55 del 2014. Le clausole nulle, dunque, sono sostituite di diritto da norme imperative ai sensi dell'art. 1419, comma 2, cod. civ. .

g) spese.

Il capitolo delle spese costituisce uno dei più tormentati dell'intera vicenda.

Si riscontrano spesso clausole di questo tenore:

"Gli importi indicati nella tabella sono determinati in maniera pattizia e sono da intendersi comprensivi anche del rimborso delle spese forfetarie [...] da intendersi calcolate nella misura del 15% del compenso".

Anche tali clausole sono annoverate, nell'ambito delle stesse convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di *"approvare specificamente per iscritto [...] dopo attento esame e rilettura"*.

La vessatorietà delle clausole in esame deve essere valutata alla luce di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, della legge forense, ai cui sensi *"oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta [...] una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6 [D.M. 10 marzo 2014, n. 55], unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive"*.

L'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 dispone che *"oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta [...] una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta"*.

Per quanto concerne le trasferte, di solito:

"Le spese per le trasferte del Legale sono rimborsate nei limiti soltanto se previamente autorizzate per iscritto dalla Società. In caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio".

Anche tale clausola è annoverata tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di "approvare specificamente per iscritto [...] dopo attento esame e rilettura".

Tuttavia una clausola siffatta determina un "significativo squilibrio contrattuale" a carico dell'avvocato, giacché quest'ultimo rinuncia, sia pure solo in parte, al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico professionale. Tale clausola, dunque, ricade nell'ipotesi di vessatorietà di cui all'art. 13-bis, comma 5, lett. e), della legge forense.

Non è invece ravvisabile alcun profilo di vessatorietà della clausola in esame nella parte in cui prevede un'indennità chilometrica per le spese di viaggio in caso di utilizzo di un autoveicolo di proprietà dell'avvocato. La previsione contenuta nell'art. 9.2 della Convenzione Unipol, infatti, ricalca fedelmente quanto disposto dall'art. 27, D.M. n. 55 del 2014.

h) pluralità di cause.

Se vi sono cause seriali spesso si incontra una clausola del seguente tenore.

"Nel caso in cui il Legale assista e difenda la Società ero per conto della stessa i propri assicurati, in separati giudizi relativi al medesimo oggetto o comunque in giudizi connessi, il compenso deve intendersi ridotto per ciascuno incarico del 30% e qualora siano di numero superiore a 10 (dieci), deve intendersi ridotto del 50%.

Nel caso in cui i giudizi vengano riuniti in un solo procedimento, il compenso relativo a ciascun incarico sarà ridotto del 30%."

Tale clausola sopraindicata è annoverata, nell'ambito della stessa convenzione, tra gli articoli che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di "approvare specificamente per iscritto [...] dopo attento esame e rilettura".

Con la nuova previsione normativa dell'articolo 13-bis della legge forense il legislatore, come più volte evidenziato, ha sancito la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni che determinano, "anche in ragione della non equità del compenso pattuito" un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, specificando, altresì, che il compenso è da ritenersi equo quando "risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto".

Ciò premesso, la riduzione dell'onorario dell'avvocato (e quindi la non equità del compenso per l'attività svolta), per l'ipotesi in cui il legale si ritrovi ad assistere la Società in separati giudizi relativi al medesimo oggetto o comunque in giudizi connessi, determina chiaramente uno squilibrio contrattuale, in violazione dell'articolo 13-bis della legge forense.

Pertanto, si evidenzia la vessatorietà della clausola prevista dall'articolo 7.1.4.2 della Convenzione che, non riconoscendo un equo compenso

all'avvocato per l'attività svolta, determina un "significativo squilibrio contrattuale" da cui il legislatore ha inteso proteggere l'avvocato nei rapporti con imprese bancarie e assicurative o altre grandi imprese.

i) recupero spese legali.

Spesso la controparte dell'avvocato trattiene le spese legali, e liquida all'avvocato solo quelle minime; in tal caso la clausola è certamente vessatoria; per contro, altre controparti riversano all'avvocato tutto l'importo liquidato a titolo di spese.

l) anticipi.

Di solito gli anticipi non sono consentiti, a meno che non vi siano spese di giudizio o per estinguere debiti verso terzi, salvi accordi tra le parti.

La clausola in esame non deve ritenersi vessatoria.

Alla facoltà dell'avvocato di chiedere un anticipo sul compenso (art. 29 Codice deontologico forense) certamente non corrisponde l'obbligo del cliente di corrisponderlo.

m) pagamenti.

I tempi dei pagamenti dei compensi sono spesso dilazionati.

La clausola in esame determina uno squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, giacché l'art. 13-bis, comma 5, lett. f), della legge forense considera vessatorie le clausole che prevedono "termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente".

Ne consegue che la clausola in esame deve ritenersi vessatoria in quanto, con l'aggiunta "fine mese", consente di sfiorare il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13-bis, comma 5, lett. f), della legge forense.

n) foro competente.

L'imposizione del foro competente della committente potrebbe essere vessatoria se richiede un aggravio eccessivo per l'avvocato.

o) clausola arbitrale

La clausola arbitrale non è contemplata nell'elenco dell'art. 13 bis; potrebbe essere vessatoria se l'avvocato è costretto ad avvalersi di un collegio



arbitrale impostogli dalla controparte o una corte arbitrale per arbitro amministrato scelta dalla controparte, per evidente squilibrio.

6. Nullità delle clausole.

Come si è visto, la tutela riconosciuta dalle disposizioni in esame agli avvocati – in quanto contraenti deboli che traggono pregiudizio dallo squilibrio contrattuale – consiste nell'azione diretta a far dichiarare la nullità delle clausole vessatorie contenute nelle convenzioni di cui all'art. 13-bis, comma 1, della legge forense.

Tal'azione, non soggetta a prescrizione ex art. 1422 cod. civ., può essere liberamente esperita in ogni momento dal professionista (avvocato), giacché l'art. 1, comma 487, lett. d), legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha abrogato l'art. 13-bis, comma 9, in forza del quale l'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni doveva essere "proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime". L'abrogazione di tale disposizione conferma la volontà del legislatore di conferire pienezza ed effettività alla tutela del lavoro autonomo e, di conseguenza, espone maggiormente i cd. "committenti forti" al pregiudizio derivante dalla declaratoria di nullità delle clausole vessatorie.

Si tratta di *nullità di protezione*, che può essere fatta valere solo dalla parte per la quale il rimedio è predisposto, cioè dall'avvocato. Lo specifica esplicitamente e chiaramente il testo della norma in esame all'art. 8 seconda parte ("La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato"). È nullità relativa e parziale, ma si discute se possa essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Per quanto concerne la legittimazione ad agire, il soggetto che può far valere la nullità, come si è detto, è soltanto l'avvocato, in quanto contraente debole che il legislatore ha voluto tutelare inserendo nell'impianto della legge forense la nullità in esame, che, per espressa previsione dell'art. 13-bis, comma 8, "opera soltanto a vantaggio dell'avvocato". Sulla restrizione della legittimazione ad agire in capo all'avvocato non sembrano residuare dubbi, sicché non occorre indugiare oltre su tale profilo, mentre sembra opportuno soffermarsi sulla rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. della nullità di protezione in esame. Giova infatti mettere in luce che, mentre l'art. 36, comma 3, del Codice del consumo prevede che la nullità delle clausole vessatorie "può essere rilevata d'ufficio dal giudice", l'art. 13-bis della legge forense tace sul punto, sicché è utile richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità per far luce su tale delicato profilo.

A partire dal 2014, la Suprema Corte ha superato l'orientamento che escludeva il rilievo officioso ex art. 1421 cod. civ. delle nullità di protezione. Il



precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, riteneva che, in caso di nullità di protezione, *"il rilievo del vizio genetico [fosse] espressamente rimesso alla volontà della parte"* protetta (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., S.U., 04.09.2012, n. 14828; Cass. civ., Sez. I, 12.07.2013, n. 17257). La successiva giurisprudenza di legittimità, conferendo rilievo al ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale, ha ricondotto ad unità funzionale le diverse fattispecie di nullità. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che il giudice di merito ha sempre *"il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso"* (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. VI, 07.07.2017, n. 16977).

Questo orientamento, che si è progressivamente consolidato a partire dal 2014, ha il pregio di mettere in luce che anche le nullità di protezione, in quanto *species* del più ampio *genus* delle nullità negoziali, sono *"volte a tutelare interessi generali, quali il complessivo equilibrio contrattuale (in un'ottica di microanalisi economica), ovvero le stesse regole di mercato ritenute corrette (in ottica di macroanalisi), secondo quanto chiaramente mostrato dalla disciplina delle nullità emergenti dalla disciplina consumeristica, specie di derivazione comunitaria, per le quali si discorre sempre più spesso, e non a torto, di ordine pubblico di protezione"* (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, n. 26242). Ne consegue che l'esclusione del rilievo officioso ex art. 1421 cod. civ. delle nullità di protezione si risolverebbe in un minor contrasto degli squilibri contrattuali subiti dai contraenti deboli e, dunque, in una più blanda tutela dell'interesse generale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha concluso che il rilievo officioso delle nullità di protezione è *"essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti - quali il corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica - , con l'unico limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela"* (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 12.12.2014, n. 26242).

Tutto ciò premesso, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sopra sinteticamente delineata consente di superare agevolmente le difficoltà interpretative poste dal silenzio serbato dall'art. 13-bis della legge forense in ordine al rilievo officioso della nullità di protezione in esame. Tale nullità,



dunque, può essere rilevata d'ufficio dal giudice ex art. 1421 cod. civ., ma soltanto nell'interesse della parte protetta, la quale conserva pur sempre la facoltà di non avvalersene, perché, ad esempio, ha valutato la clausola stessa in termini di maggior convenienza, nonostante la sua invalidità. In questo caso, il giudice, dopo aver obbligatoriamente rilevato la nullità in questione, non potrà dichiararla in sentenza, neanche in via incidentale. Questa è una ragione aggiuntiva a quella sopra esposta, che induce a ritenere assoggettati alla disciplina della legge tutti i rapporti contrattuali tra avvocati e banche e compagnie di assicurazione, anche se derivanti da una proposta dell'avvocato, e sempre che l'avvocato se ne voglia avvalere.

In tal senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con specifico riferimento alle fattispecie delle nullità di protezione, hanno affermato che, *"se il giudice rileva la nullità di una singola clausola (si pensi a una illegittima deroga al principio del foro del consumatore), e la indica come possibile fonte di nullità alla parte interessata, quest'ultima conserva pur sempre la facoltà di non avvalersene, chiedendo che la causa sia decisa nel merito (perché, ad esempio, ha valutato la clausola stessa in termini di maggior convenienza, nonostante la sua invalidità). In questo caso il giudice, dopo averla (obbligatoriamente) rilevata, non potrà dichiarare in sentenza, nemmeno in via incidentale, la relativa nullità"* (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, n. 26242).

La trattativa individuale o la conferma della clausola da parte dell'avvocato non valgono ad escludere la vessatorietà, e quindi la nullità della clausola e, come precisa il c.7, deve esser data prova della specifica trattativa per poter ritenere che una clausola sia data accettata in deroga alla sua vessatorietà e quindi nullità.

7. Conservazione del contratto.

L'art. 13-bis, comma 8, della legge forense dispone che le clausole considerate vessatorie sono nulle, *"mentre il contratto rimane valido per il resto"*. È questa una dizione ripresa dal codice del consumo.

Siffatta previsione è espressione, nei termini che si confida di chiarire innanzi, del principio generale della conservazione del contratto ex art. 1419 cod. civ., ma, prima ancora di pervenire a tale profilo, è opportuno far luce su cosa abbia inteso il legislatore con la formula *"per il resto"* (che ricorre negli stessi identici termini anche nell'art. 36, comma 1, del Codice del consumo).

Si deve pertanto chiarire cosa residui delle convenzioni di cui all'art. 13-bis, comma 1, della legge forense una volta che sia intervenuta la declaratoria di nullità di una o più clausole in esse contenute. Tale indagine deve essere condotta

prendendo le mosse proprio dalle clausole che sono state oggetto della declaratoria di nullità, giacché il “*significativo squilibrio contrattuale*” che esse determinano a carico dell’avvocato, come si è visto, può assumere molteplici ed eterogenee declinazioni. Le clausole contenute nelle convenzioni, infatti, possono essere vessatorie in quanto determinano un compenso non equo ex art. 13-bis, comma 2, oppure in quanto impongono condizioni ed. “*capestro*”, quali quelle espressamente disciplinate dal legislatore all’art. 13-bis, comma 5.

Si deve pertanto distinguere a seconda che la vessatorietà riguardi: *i)* clausole relative al compenso; *ii)* clausole relative ad altri profili del rapporto professionale regolato dalle convenzioni.

Nel caso sub *i)*, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 13-bis, comma 10, ai cui sensi il giudice, una volta dichiarata la nullità della clausola vessatoria, “*determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento*” di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Ne consegue che, in tale ipotesi, opera la regola secondo cui la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative ai sensi dell’art. 1419, comma 2, cod. civ. Dunque, una volta che il giudice ha determinato il compenso equo che sostituisce quello fissato dalla clausola dichiarata nulla, “*il resto*” del contratto “*rimane valido*”, sicché tutti gli altri profili dell’assetto di interessi regolato dalla convenzione rimangono inalterati.

Nel caso sub *ii)*, invece, il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità della clausola vessatoria, senza che operi alcuna inserzione automatica di clausole ex art. 1339 cod. civ. Ne consegue che dal rapporto professionale regolato dalla convenzione sono espunte soltanto le clausole vessatorie, in modo tale da correggere il “*significativo squilibrio contrattuale*” che esse avevano determinato a carico dell’avvocato. Tuttavia, è possibile che la convenzione, in seguito alla dichiarazione della nullità di una o più clausole in essa contenute, diventi anch’essa nulla ex art. 1418, comma 2, cod. civ. per mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 cod. civ.

Così pure è possibile che, una volta espunte le clausole considerate vessatorie, al residuale assetto di interessi regolato dalla convenzione trovi applicazione la previsione di cui all’art. 1419, comma 1, cod. civ., ai cui sensi “*la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità*”.

Ciò premesso, è sin da subito possibile rilevare che l’estensione degli effetti della nullità delle singole clausole vessatorie all’intera convenzione costituisce una deroga al principio generale della conservazione del contratto. Ne consegue che l’estensione della nullità all’intera convenzione può essere dichiarata dal giudice soltanto in presenza di una eccezione della parte che vi

abbia interesse perché senza quelle clausole non avrebbe stipulato il contratto (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. III, 21.05.2007, n. 11673; Cass. civ., Sez. III, 30.09.2009, n. 20948).

Dunque, poiché la previsione in forza della quale *“il contratto rimane valido per il resto”* è espressione del principio generale della conservazione del contratto, è possibile concludere che l'ordinamento giuridico - e con esso l'attività ermeneutica del giudice, volta a indagare anche la volontà delle parti per valutare se esse avrebbero o meno concluso l'accordo senza quella parte affetta da nullità - riducono al massimo l'estensione degli effetti della nullità delle singole clausole vessatorie all'intera convenzione.

Così prevedono spesso anche molte convenzioni: *“Qualora, per qualsivoglia motivo, talune disposizioni della presente Convenzione fossero o divenissero invalide o inefficaci, ovvero fossero dichiarate tali da un'autorità competente, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione di tali disposizioni invalide con nuove disposizioni che abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine di quelle invalide e siano conformi alla normativa vigente”*.

V'è un'ulteriore considerazione che conferma il principio generale della conservazione del contratto: la previsione in forza della quale *“il contratto rimane valido per il resto”* è espressione, oltre che del principio ora ricordato, anche della *ratio* costitutiva della nullità di protezione prevista dall'art. 13-bis, della legge forense. Ne consegue che, se la declaratoria di nullità travolgesse l'intero assetto di interessi regolato dalla Convenzione, la nullità di protezione introdotta dal legislatore cesserebbe fatalmente di operare *“soltanto a vantaggio dell'avvocato”* (art. 13-bis, comma 8), essendo evidente che il contraente debole non trarrebbe alcun vantaggio dall'estensione della nullità all'intero assetto di interessi regolato dalla Convenzione.

Nel caso di nullità delle singole clausole, se quanto residua soddisfa i requisiti della completezza del contratto, non sussistono problemi. In caso di nullità dell'intero contratto, si dovranno applicare le restituzioni: il pagamento delle prestazioni effettuate però è d'obbligo e potrà avvenire secondo l'applicazione dei parametri; l'avvocato dovrà restituire quanto già percepito in eccesso rispetto ai predetti parametri.

Sulla legittimazione ad agire la nuova disciplina non dispone nulla a proposito dell'azione di classe, eventualmente promossa dagli ordini forensi o dal CNF.

Si deve però segnalare la giurisprudenza di merito che in materia di contratti bancari del consumatore considera, sulla base di decisioni dell'ABF, che l'uso di clausole vessatorie nei contratti configuri una pratica commerciale sleale, con le conseguente risarcitorie e sanzionatorie previste dal Codice del consumo. Ora, non è possibile estendere analogicamente la disciplina speciale

dei contratti del consumatore, ma la sussistenza di una pratica commerciale sleale può essere sempre sostenuta, salvo il sindacato giudiziale.

Si discute però, anche in analogia con il Jobs Act (Ferraro, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, in *Corr.giur.* 2018, n.2, p. 224) se si possa invocare il principio ormai di tenore generale dell'abuso di dipendenza economica, originariamente introdotto con la legge sulla subfornitura (1998 n. 912), che porterebbe al risarcimento del danno subito per la imposizione di clausole abusive, e se si possano inibire le clausole vessatorie con procedimento d'urgenza.

8. "Equo compenso" e parametri.

L'art. 13-bis, comma 2, della legge forense collega la nozione di "equo compenso" ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, disponendo che "si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni [...] quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6".

Come è noto, i parametri hanno sostituito le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, abrogate dall'art. 9, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Tale disposizione prevede altresì che, "ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante" (comma 2).

Le ipotesi di ricorso ai parametri per la liquidazione del compenso degli avvocati sono state progressivamente estese dal legislatore, giacché l'art. 13, comma 6, della legge forense dispone che i parametri si applicano, oltre che in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, anche "quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".

I parametri operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi (indicati nelle tabelle allegate allo stesso D.M. n. 55 del 2014), ai quali il giudice può applicare aumenti e diminuzioni secondo queste percentuali: aumento fino all'80 per

cento, diminuzione fino al 50 per cento; per la fase istruttoria, l'aumento è possibile fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento.

Inoltre, poiché non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari previsto dal previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali, i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 "costituiscono solo criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale". Ne consegue che "solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso: scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consono al decoro della professione" (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. VI, 31.01.2017, n. 2386; Cass. civ., Sez. VI-2, 16.11.2017, n. 27263; Cass. civ., Sez. VI-3, 15.12.2017, n. 30286; Cass. civ., Sez. VI-3, 18.12.2017, n. 30351).

Per completezza dell'illustrazione del quadro normativo in cui si inseriscono le convenzioni di cui all'art. 13-bis, comma 1, della legge forense, è utile rilevare che i parametri per la liquidazione del compenso degli avvocati sono emanati dal Ministero della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni. Si deve inoltre segnalare che è in corso la registrazione presso la Corte dei Conti del decreto ministeriale che prevede la definizione di nuovi parametri forensi migliorativi rispetto a quelli attualmente vigenti. I nuovi parametri introducono un limite, non derogabile dal giudice, alla possibilità di riduzione. Si tratta di un limite correlato ai concetti di dignità e decoro della prestazione (peraltro ribaditi anche dal codice civile, oltre che dalla legge professionale forense) dunque di esercizio della professione, per cui l'accettazione di parametri inferiori potrebbe comportare per l'avvocato riflessi di natura deontologica.

La nuova disciplina prevede anche un art. 4 bis riguardante "gli agenti delle riscossioni". In questo caso, attesa la ripetitività dell'attività, è consentito derogare ai parametri ma sempre conservando l'adeguatezza dei compensi alla importanza dell'opera.

Anche la pubblica Amministrazione è tenuta a garantire l'equo compenso, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività.

9. *Diritto intertemporale.*

Poiché la nuova disciplina nulla prevede a proposito dei contratti in corso, occorre risolvere i problemi di diritto intertemporale in via interpretativa.

Innanzitutto, la nullità *sopravvenuta* delle clausole contrarie all'equo compenso, di cui alla lista prevista dal c.5 dell'art. 13 bis novellato, è opinione prevalente che la nullità sopravvenuta possa dispiegare effetto solo per i contratti non perfetti o esauriti. Per i contratti esauriti, poiché la nullità sopravvenuta incide sugli effetti e non sull'atto (Secondo Santoro-Passarelli, seguito da Gentili, ma la questione è tuttora controversa in dottrina), non è possibile ricorrere al rimedio della nullità delle clausole perché il contratto non produce più alcun effetto.

Nel caso di contratti in corso, trattandosi di contratti di durata ma non a consegne ripartite, anche per le cause che sono state concluse è possibile far valere la nullità delle clausole di cui è sopraggiunta la nullità. A meno che la convenzione (o il contratto individuale) non precisino che ogni incarico ha una sua autonomia, e se la causa si è conclusa ed è considerata separatamente rispetto alla prosecuzione del rapporto, non è possibile recuperare per il passato quanto dovuto in più in considerazione della insufficienza della remunerazione con riguardo all'equità del compenso.

Per quanto riguarda la fatturazione, che normalmente è richiesta dalla controparte dell'avvocato, occorre fare alcune precisazioni.

Innanzitutto la sua natura. Trattasi di documento commerciale, emesso secondo disposizioni di legge e previdenziali, che ha anche finalità di mero indizio a fini probatori, ma non costituisce piena prova (nell'amplicissima giurisprudenza v. da ultimo Cass. 13.1.2014, n. 462).

L'avvocato che evidenzi in fattura crediti calcolati secondo vecchi parametri e clausole non ancora ritenute in contrasto con l'equo compenso, dà adito ad un comportamento equivoco, che può essere inteso o come una rinuncia a far valere i nuovi rimedi, e quindi ad accettare i compensi originariamente accettati, oppure come richiesta di un anticipo rispetto ai compensi definitivi. Occorre che l'avvocato specifichi le sue intenzioni nel momento in cui emette fattura.

Il ricorso al rimedio della nullità è facoltativo, perché la legge ne predica la conformità all'equità.

L'avvocato può transigere per il passato, concludere una nuova convenzione, che avrà dunque effetto novativo, ma se accetta i vecchi parametri si espone alla sanzione disciplinare.

DISEGNO DI LEGGE A.C. 4631
presentato dal Ministro della Giustizia,
On. Andrea ORLANDO

***Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie
nel settore delle prestazioni legali***

Presentato il 29 agosto 2017

ONORVOLI DEPUTATI! - Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cosiddetti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese, come definite sulla scorta dei parametri europei. Nelle convenzioni fra tali soggetti il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista.

In tema di compatibilità dell'intervento in commento con il diritto dell'Unione europea deve essere rilevato che la Corte di giustizia, nella sentenza 5 dicembre 2006, resa nei procedimenti riuniti C-94/04 (Federico Cipolla contro Rosaria Portolese in Fazari) e C-202/04 (Stefano Maerino e Claudia Capodarte contro Roberto Meloni) ha affermato che gli obiettivi della tutela dei consumatori (destinatari dei servizi legali) e della buona amministrazione della giustizia possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico, idonei a giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi, ma a due condizioni: che il provvedimento nazionale sia adeguato a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; che il provvedimento nazionale non travalichi l'obiettivo medesimo.

Il disegno di legge in esame si rende necessario al fine di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti nonché per evitare che una concorrenza potenzialmente

distorta, per un verso, da possibili condotte di abuso dei predetti soggetti, per altro verso, dal numero estremamente elevato di avvocati operanti sul territorio italiano, possa tradursi nell'offerta di prestazioni professionali al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità.

Questi obiettivi sono perseguiti non attraverso l'introduzione di un sistema tariffario, che potrebbe risultare in contrasto con i principi in tema di libera prestazione dei servizi, ma mediante una articolata disciplina diretta ad impedire condotte di abuso contrattuale.

Prima di delineare brevemente il contesto normativo cui si è, in parte, fatto riferimento, è opportuno premettere che il legislatore nazionale è intervenuto già diverse volte a tutela del contraente debole per porre rimedio al diverso potere economico tra le parti interessate, anche sotto il profilo delle asimmetrie informative. Si segnala, in particolare, il codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), in cui, per quel che qui interessa, l'obiettivo del riequilibrio del regolamento contrattuale è perseguito con lo strumento della «nullità di protezione», come testualmente recita la rubrica dell'articolo 36 del predetto codice.

Inoltre, come è bene chiarire, sempre in relazione al disegno di legge in esame, gli articoli 1341 e 1342 del codice civile disciplinano le cosiddette «clausole vessatorie», individuando regole applicabili ad ogni tipo di negozio stipulato tra una parte predisponente e il contraente che vi aderisce, senza che abbia rilievo alcuna qualifica professionale. Con riferimento alle norme del presente disegno di legge, gli articoli 1341 e 1342 si applicano ove compatibili con la disciplina introdotta dall'articolato proposto. Invece, quanto all'ambito applicativo, la disciplina dettata dagli articoli 33 e seguenti del codice del consumo è circoscritta, relativamente al profilo soggettivo, ai contratti tra professionisti e consumatori, ovvero ai cosiddetti «contratti business to consumer».

Ferma restando l'applicabilità degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, ove ne ricorrano i presupposti applicativi, nel disegno di legge che riguarda, quanto ai soggetti, solamente gli avvocati e taluni loro clienti, le clausole sono considerate vessatorie se realizzano un significativo squilibrio nell'assetto delle prestazioni incumbenti sulle parti.

Quanto alla disciplina della nullità protettiva, alle cui regole in parte si ispira - ma solo parzialmente - il disegno di legge in esame, la medesima si caratterizza per la relatività dell'azione riconosciuta al solo consumatore e la necessaria parzialità della nullità (come già nell'articolo 36 del codice del consumo): una disciplina, pertanto, con sue peculiarità rispetto alle regole generali del codice civile quanto agli effetti dell'invalidità (articoli 1419, primo comma, e 1421 del codice civile).

La nullità parziale garantisce il professionista, perché consente l'inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola contra legem; la convenzione contrattuale conclusa nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali con il «cliente forte», invece, rimane in piedi.

Nella proposta normativa la nullità opera come strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla presenza delle clausole vessatorie e dalla corresponsione al professionista di un compenso non equo. La ratio si rinvia, richiamando la dottrina e la giurisprudenza in tema di codice del consumo, nel principio di natura cogente di ordine pubblico, finalizzato in questo caso a tutelare la classe forense, professione vigilata dal Ministero della giustizia, in virtù della situazione di particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.

Il testo si compone di sei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento normativo. Si tutela l'equità del compenso dovuto agli avvocati iscritti all'albo nei contratti conclusi con soggetti connotati da particolare forza contrattuale. Ai fini della legge in oggetto, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'articolo 2 (clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali) prevede che le clausole contenute all'interno di una delle convenzioni di cui all'articolo 1 sono vessatorie se, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

È previsto che si presumono vessatorie fino a prova contraria una serie di clausole, e in particolare quelle, elencate esemplificativamente, che consistono: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito; d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese; f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o da una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nella previsione secondo cui, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; h) nella

previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

È stabilito che le clausole cui al comma 2, lettere a) e c), si considerano comunque vessatorie anche se risultino oggetto di trattativa.

L'articolo 3 (disciplina della nullità) prevede la nullità delle clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2, conservando per il resto la validità della convenzione. La nullità svolge funzione di protezione e, di conseguenza, è previsto che operi soltanto a vantaggio dell'avvocato, che è legittimato a rilevarla.

L'articolo 4 (determinazione giudiziale dell'equo compenso) prevede che il giudice, accertata la non equità del compenso previsto e la vessatorietà della clausola, ne dichiara la nullità. Ai fini della determinazione dell'equo compenso dell'avvocato che ha svolto la prestazione legale oggetto del contratto dichiarato parzialmente nullo, il giudice tiene conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dunque della quantità e della qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale in concreto prestata.

L'articolo 5 (rinvio) stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Le disposizioni del presente disegno di legge sono volte a riequilibrare le relazioni contrattuali tra professionisti legali e clienti «forti», quali banche, assicurazioni, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese: in particolare, l'articolo è volto a eliminare gli effetti negativi di alcune clausole vessatorie esistenti nelle convenzioni stipulate, le quali possono comportare la corresponsione di un compenso non equo al professionista interessato e, mirando, contestualmente, a tutelare la classe forense, professione vigilata dal Ministero della giustizia, in virtù della situazione di

particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.

L'intervento legislativo mira ad evitare una concorrenza distorta sul mercato in presenza di situazioni di abuso da parte dei soggetti «forti», atteso il numero estremamente elevato di avvocati operanti sul territorio italiano con rischio di prestazioni professionali tendenti al ribasso che potrebbero causare un peggioramento di qualità.

Il legislatore nazionale è già più volte intervenuto sull'argomento a tutela del contraente più debole: oltre la tutela giuridica apprestata attraverso gli articoli 1341 e 1342 del codice civile - norme generali applicabili ai rapporti contrattuali conclusi tramite clausole e formulari - si segnala, soprattutto, lo strumento giuridico della relatività dell'azione riconosciuta al solo consumatore e, in particolare, la nullità parziale della clausola contrattuale vessatoria (articolo 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), con la quale rimane inalterata la validità della restante convenzione contrattuale.

Il provvedimento si compone di 6 articoli.

ARTICOLO 1 (Oggetto) - La norma del comma 1 tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo quando concludono convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività cui gli stessi sono istituzionalmente deputati - attività relative all'assistenza, rappresentanza e difesa in ambito giurisdizionale nonché di assistenza legale in ambito stragiudiziale e di consulenza legale, come definite dall'articolo 2, comma 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - espletate in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle mezzomarese o delle piccole o medie imprese (PMI) come definite nella raccomandazione 2003/361 CE della Commissione europea.

Al comma 2 l'equo compenso viene individuato nella corrispondenza di un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenendo conto dei parametri dei compensi previsti dal decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ai fini della tutela prevista dal provvedimento in esame, si presume che le convenzioni di cui al comma 1 siano state unilateralmente predisposte dai soggetti «forti» (istituti creditizi o assicurativi e grandi imprese) nei confronti e a favore dei quali i professionisti legali esercitano le loro attività come sopra descritte, ad eccezione di quelle per le quali venga dimostrato che vi sia stata specifica trattativa.

La previsione, di natura descrittiva, è finalizzata all'individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento e ne delimita l'oggetto. La stessa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ARTICOLO 2 (Clausole vessatorie). Le disposizioni in esame, anche in considerazione della non equità del compenso pattuito, introducono una presunzione di vessatorietà – sino a prova contraria – in riferimento ad una serie di condizioni puntualmente indicate che, inserite all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei soggetti di cui all'articolo 1, determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente. Tali clausole, previste al comma 2, consistono innanzitutto nella previsione di una serie di prerogative di vantaggio riservate al cliente, quali la facoltà di modifica unilaterale del contratto, la possibilità di rescissione dal contratto da parte del cliente senza congruo preavviso, la facoltà per il cliente di rifiutare la predisposizione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto e nell'attribuzione allo stesso della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive dalla controparte a titolo esclusivamente gratuito. Una seconda parte di tali clausole fanno riferimento all'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; alla previsione di pattuizioni che impongano al medesimo la rinuncia al rimborso delle spese sostenute nell'aspettamento dell'incarico; alla pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; alla pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, preveda che al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; e, infine, alla pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo cliente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

Il comma 3 contempla la circostanza che le clausole di riserva unilaterale da parte del contratto e la pretesa di prestazioni aggiuntive a titolo gratuito sono sempre da considerarsi come vessatorie, anche se siano state concordate.

Le disposizioni analizzate sono volte a garantire diritti ed interessi dei professionisti forensi, puntualmente descritti dalla previsione normativa *de qua* che non incide, dunque, su aspetti di natura finanziaria suscettibili di determinare effetti per il bilancio dello Stato. Pertanto, non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 3 (Disciplina della nullità). La previsione normativa contempla la sanzione della nullità nei casi di stipula di clausola o patto

vessatorio che prevedano un compenso non equo e che si estrinsechi in uno dei comportamenti puntualmente individuati dall'articolo 2. Si tratta di nullità parziale che non coinvolge la validità della convenzione. La nullità svolge funzione di protezione ed è previsto che operi soltanto a vantaggio dell'avvocato,

che è legittimato a rilevarla. La norma ha carattere precettivo ordinamentale e non ha alcun riflesso per la finanza pubblica.

ARTICOLO 4 (Determinazione giudiziale di *l'equo compenso*). L'articolo prevede che il giudice, una volta accertata la non equità del compenso e rilevata la vessatorietà di una clausola della convenzione, secondo quanto stabilito all'articolo 3, ne dichiara la nullità e interviene sulla determinazione del compenso da corrispondere all'avvocato secondo i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato in senso dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ossia secondo i parametri individuati per la quantificazione del corrispettivo dovuto da applicare nelle ipotesi di mancata determinazione del compenso in forma scritta o in ogni caso di mancata determinazione consensuale.

La previsione, finalizzata alla quantificazione da parte del giudice del *quantum* dovuto per la prestazione professionale del professionista iscritto all'albo, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Gli adempimenti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 5 (Rinvio). L'articolo stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile, in particolare quelle degli articoli 1341 e 1342 e le disposizioni in tema di nullità. La norma ha carattere precettivo ordinamentale e non ha alcun riflesso per la finanza pubblica.

ARTICOLO 6 (Clausola di invarianza finanziaria). Viene previsto che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in conseguenza della attuazione del provvedimento in oggetto. Si conferma che l'attuazione del presente provvedimento avverrà nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cosiddetti «forti», come istituti di credito e società di assicurazione. In tali convenzioni, il regolamento contrattuale può caratterizzarsi per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio contrattuale: in aggiunta a ciò, per la previsione di un compenso non equo corrisposto al professionista. Ai fini del presente disegno di legge per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13₂ comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. L'articolo 2 (clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali) prevede che si considerano vessatorie le clausole che, all'interno di una convenzione stipulata tra avvocato e cliente, determinano sia un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del contraente, sia un compenso non equo. Vi è poi un elenco di fattispecie puntualmente indicate su cui la singola clausola, evidenziando *ex se* la particolare gravosità (a titolo esemplificativo, quella che impone al legale di anticipare le spese della controversia), si presume vessatoria fino a prova contraria; la convenzione così conclusa deve anche prevedere un compenso non equo per rilevare ai fini dell'azione di nullità. La disciplina di cui agli articoli 1341 (condizioni generali di contratto) e 1342 (contratto concluso mediante moduli o formulari) del codice civile si applica ove compatibile. Nel disegno di legge la nullità opera come strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato: la prevista nullità parziale appare il mezzo più adatto a garantire il professionista, perché consente l'inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola *contra legem*. Nella previsione di cui all'articolo 4 (determinazione giudiziale dell'equo compenso), si prevede che, ai fini della determinazione dell'equo compenso, il giudice, accertata la nullità della clausola o patto vessatorio che preveda un compenso non equo, tiene conto dei

compensi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, oltre che della quantità e della qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale prestata in concreto. Infine, l'articolo 6 (clausola di invarianza finanziaria) prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il disegno di legge proposto è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'attuale impianto normativo nazionale è basato sul codice del consumo e sul sistema del codice civile di tutela del consumatore. Non sono previste norme specifiche di tutela del legale qualora quest'ultimo sia il contraente debole nelle convenzioni con i «clienti forti» e stipuli convenzioni caratterizzate da clausole vessatorie con compensi iniqui.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Nessuna.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

7) Verifica dell'assenza di delegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nella da rilevare.

3) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogo all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano pendenti alla Camera le proposte di legge DAMIANO «Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate e del lavoro autonomo» (4552), BERRETTA ed altri «Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati» (4574) e BERRETTA ed altri «Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate» (4574).

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento regolatorio proposto non si pare in contrasto con l'ordinamento europeo. In proposito deve essere rilevato che la Corte di giustizia, nella sentenza 5 dicembre 2006, resa nei procedimenti riuniti C-92/04 (Federico Cipolla contro Rosaria Portolese in Fazzari) e C-202/04 (Stefano Massimo e Claudia Capodarte contro Roberto Meloni), ha affermato che gli obiettivi della tutela dei consumatori (destinatari dei servizi legali) e della buona amministrazione della giustizia possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico, idonei a giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi, ma a due condizioni: che il provvedimento nazionale sia adeguato a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; che il provvedimento nazionale non travalichi l'obiettivo medesimo.

Il disegno di legge in esame si rende necessario al fine di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti nonché per evitare che una concorrenza potenzialmente distorta, per un verso, da possibili condotte di abuso dei predetti soggetti, per altro verso, dal numero estremamente elevato di avvocati operanti sul territorio italiano, possa tradursi nell'offerta di prestazioni professionali al ribasso con il rischio di un peggioramento della loro qualità.

Questi obiettivi sono perseguiti non attraverso l'introduzione di un sistema tariffario, che potrebbe risultare in contrasto con i principi in tema di libera prestazione dei servizi, ma mediante una articolata disciplina diretta ad impedire condotte di abuso contrattuale.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento regolatorio proposto è del tutto conforme agli obblighi internazionali.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della tendenza di giudizi emanati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare, salvo quanto indicato al punto 1 della presente parte.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della tendenza di giudizi emanati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore europeo in materia di tutela dell'equilibrio dei contratti nelle contrattazioni.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non sono introdotte nuove definizioni normative

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti*

Il provvedimento non utilizza la tecnica della novellazione.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nulla da rilevare

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo a cui effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nulla da rilevare.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe legislative e aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il disegno di legge non prevede successivi atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica oppure elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nulla da rilevare.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE I – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

Al Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cosiddetti «forti», individuati nelle imprese bancarie ed assicurative e nelle imprese non rientranti nei parametri delle piccole e medie imprese, come definiti in sede europea. Nelle convenzioni tra tali soggetti il regolamento contrattuale può caratterizzarsi: per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente; per la previsione di un compenso non equo corrisposto al professionista. Tali problematiche sono state segnalate dal Consiglio nazionale forense (CNF), che ha rappresentato l'esistenza di diverse convenzioni tra banche, ad esempio, ed avvocati, caratterizzate dalla presenza di clausole particolarmente gravose e di convenzioni che prevedevano compensi iniqui. Per altro profilo, è stato evidenziato dal CNF che la particolare struttura del mercato che ha ad oggetto le prestazioni legali si caratterizza per il grande numero di professionisti iscritti all'albo (oltre 200.000 avvocati), circostanza che rende particolarmente sbilanciata l'offerta rispetto alla domanda e che, pertanto, favorisce la stipula di convenzioni da parte degli avvocati anche nei casi in cui il regolamento contrattuale presenti clausole vessatorie. Per porre rimedio a tali problemi l'intervento regolatorio introduce la disciplina dell'«equo compenso» per garantire la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2013, n. 247 - e per scongiurare il ricorso, da parte dei clienti «forti», a clausole vessatorie. La disciplina proposta si caratterizza per la relatività dell'azione riconosciuta al solo professionista e la necessaria parzialità della tutela: una disciplina, pertanto, con sue peculiarità rispetto alle regole generali del codice civile quanto agli effetti dell'invalidità (articoli 1419, primo comma, e 1421 del codice civile) e che, per certi versi, è simile a quella di cui agli articoli 36 e seguenti del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206). La disciplina di cui agli articoli 1341 (condizioni generali di contratto) e 1342 (contratto concluso mediante moduli o formulari) del codice civile si applica ove compatibile. La nullità parziale garantisce il professionista perché consente l'inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola *contra legem*, la convenzione contrattuale conclusa nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali con il cliente «forte», invece, rimane in piedi.

B) Indirazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento regolatorio ha come obiettivo il riequilibrio del regolamento contrattuale, perseguito con lo strumento della «nullità di protezione». In generale, sono vessatorie le clausole che sono inserite in convenzioni in cui una parte ha maggiore potere contrattuale (banche e assicurazioni, ad esempio) e che comportano un significativo squilibrio contrattuale. Inoltre, sono presunte vessatorie fino a prova contraria una serie di clausole vessatorie individuate nell'intervento regolatorio. La nullità del contratto è parziale e viene dichiarata in caso di accertamento giudiziale della presenza di una o più clausole vessatorie predisposte unilateralmente da una tipologia di soggetti indicati nell'intervento regolatorio; della previsione, inoltre, di un compenso non equo per l'avvocato.

L'azione di nullità, che è parziale ed opera a vantaggio dell'avvocato, mira al riequilibrio del regolamento contrattuale e garantisce la classe forense al ricorrere delle circostanze previste, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di tutela nel medio lungo periodo.

L'intervento regolatorio si pone in termini di omogeneità rispetto ad altri interventi normativi a tutela del consumatore (come la normativa generale di cui al codice del consumo), introducendo una disciplina di tutela del professionista al ricorrere di specifiche circostanze giustificative.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento, nell'ambito della VIK.

I dati che saranno acquisiti in sede di monitoraggio dell'attuazione della disciplina in esame da parte del Ministero della giustizia consentiranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi menzionati. In particolare, l'indicatore di obiettivo sarà il numero delle domande presentate all'autorità giudiziaria di accertamento della nullità da parte del professionista che asserisce la vessatorietà della clausola e, nel contempo, l'inequità dei compensi.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Gli effetti dell'intervento regolatorio si esplicheranno sulla classe forense, le banche, le società di assicurazione e ulteriori operatori economici di un certo livello dimensionale interessati a convenzioni aventi ad oggetto consulenze legali o la rappresentanza in giudizio.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

Nella predisposizione del disegno di legge si è proceduto a consultazioni con avvocati incaricati dal CNF nel corso di alcuni incontri presso il Ministero della giustizia. In tali incontri sono state analizzate le principali problematiche scaturite dalle convenzioni negoziate tra professionisti legali e soggetti portatori di una forte posizione contrattuale. Le risultanze emerse all'esito delle riunioni sono state sintetizzate in documenti elaborati dagli avvocati in rappresentanza del CNF: di tali documenti si è tenuto conto nell'elaborazione dell'intervento regolatorio proposto. In particolare, sono state considerate meritevoli di apposita previsione ad inserire nell'intervento regolatorio le clausole di cui si presume la vessatorietà fino a prova contraria (ad esempio, quella relativa alla riserva di committenza della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto era stata oggetto di specifica segnalazione da parte del CNF).

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

L'opzione di non intervento è stata valutata con esito negativo, in quanto non sarebbero altrimenti risolvibili le criticità individuate. L'opzione zero non avrebbe permesso di tenere nel debate conto la prassi, sempre più diffusa nel mercato, di operatori economici in grado di imporre, per la propria posizione di forza contrattuale, convenzioni con clausole vessatorie aventi ad oggetto prestazioni legali con compensi iniqui ai danni dei legali. L'opzione zero, pertanto, non avrebbe rispettato le esigenze professionali di tutela della qualità delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi legali, anche tenuto conto del numero rilevante di professionisti legali che operano nel mercato.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Sono state valutate opzioni di intervento alternative, in particolare l'eventualità di combinare la sanzione della nullità totale in caso di positivo

accertamento della clausola vessatoria. All'esito di attento esame si è ritenute opportuna introdurre il riferimento alla nullità parziale e non totale per assicurare al professionista il mantenimento del regolamento contrattuale, proprio per non pregiudicare gli interessati che intendono mantenere in vita il rapporto professionale. Pertanto, la nullità parziale è la sanzione comminata in caso di stipula di convenzione predisposta unilateralmente contenente una o più clausole vessatorie e che, nel contempo, prevede un compenso non equo. Per altro profilo, l'intervento regolatorio prescelto appare quello più aderente e conforme, quanto a *modus operandi e ratio*, ai precedenti interventi normativi in tema di tutela del contraente debole (essenzialmente la tutela di cui agli articoli 33 e seguenti del codice del consumo). Comunque l'intervento regolatorio non introduce livelli superiori a quelli minimi previsti dalle direttive europee in materia.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

Ai vantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione

e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella compiuta disciplina sulla tutela del contraente debole, il professionista, nelle contrattazioni con i clienti «forti». Si introducono mezzi di tutela adeguata a ripristinare l'equilibrio nella negoziazione. In particolare, il professionista può esperire con successo un rimedio giurisdizionale volto a mantenere la convenzione contrattuale ma, nel contempo, a rendere inefficace la sola parte della convenzione che individua un compenso non soddisfacente. Inoltre, ai fini della determinazione dell'equo compenso, il giudice, accertata la nullità della clausola vessatoria della convenzione in cui si prevede un compenso non equo, tiene conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, oltre che della quantità e della qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale prestata in concreto. Ciò comporta che nell'immediato il professionista si vede liquidare un compenso più adeguato rispetto a quello inizialmente concordato. Nel medio-lungo periodo l'intervento regolatorio può ridimensionare il verificarsi di situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali

tra professionisti legali e clienti «forti». Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta: il contenzioso scaturente dall'intervento regolatorio è comunque controbilanciato dai vantaggi appena indicati.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento predispone strumenti di interesse dei professionisti della classe forense.

C) Indircazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento non introduce obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Allo stato non sono prevedibili fattori che possano incidere negativamente sulla regolare attuazione dell'intervento.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

La disciplina proposta non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, anzi evita distorsioni nel mercato e condotte abusive. L'intervento non introduce livelli di regolazione superiori a quelli attuali previsti dalle direttive europee in materia.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della giustizia, nei limiti dei poteri di cui è titolare come amministrazione vigilante.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste specifiche azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia. Saranno acquisiti da parte della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia i dati numerici sui procedimenti giurisdizionali azionati ai sensi dell'intervento regolatorio per accertare la vessatorietà delle clausole.

Di Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dalla sua attuazione.

Di Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR, nella quale saranno presi in esame i dati raccolti sullo contenzioso giudiziario in merito alle domande giudiziarie presentate dai professionisti ai sensi del presente intervento regolatorio.

Il testo vigente dell'art. 13-bis della legge 247 del 2012.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302) ai commi 487 e 488 dell'unico articolo modifica la disciplina dell'istituto dell'equo compenso, già introdotto dall'art. 13-bis della legge professionale forense (inserito dall'art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, come in L. 04.12.2017, n. 172). Le previsioni dettate per gli avvocati vengono estese dalla L. n. 172/2017 anche agli altri professionisti, nonché alla pubblica amministrazione.

Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie).

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6⁴.

⁴ Comma così modificato dalla legge 205/2017: La previsione originaria così recitava: "2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6."



3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono⁵:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

⁵ Comma così modificato dalla legge 205/2017: «a versine precedente prevedeva il seguente inciso tra le parole "vessatorie" e "le clausole": "salvo che siano state oggetto di specifica trattativa o approvazione."»

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), si considerano vessatorie⁵.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. (abrogato)⁶

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

**** *

Si riportano di seguito i commi da 2 a 4-bis dell'art. 19-quaterdecies della Legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 19-quaterdecies, Legge 4 dicembre 2017, n. 172

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1

⁵ Comma così modificato dalla legge 205/2017. La versione originaria così recitava: "6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa o approvazione."

⁶ Comma abrogato dalla legge 205/2017. La versione originaria così recitava: "9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime."

della legge 22 maggio 2017, n. 81⁵, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1⁶, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,

⁵ Legge 22 maggio 2017, n. 81 *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*. (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017).

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

⁶ Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*. (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2012 - Suppl. Ordinario n. 18)

Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Fermo restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per onori e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'ubblizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spesa, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a dodici mesi e per i primi sei mesi potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'Istruzione, università e ricerca, in concomitanza

col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

b) la lettera d) è soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste¹⁰.

¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 458, L. 27 dicembre 2017 n. 206, a decorrere dal 1° gennaio 2018.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-03-2018 (punto N° 29)

Decisione **N° 29** del 06-03-2018

Proponente
ENRICO ROSSI
CRISTINA GRIECO
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (POD)
Dirigente Responsabile Paolo BALDI
Estensore Paolo BALDI
Oggetto
Procedure di acquisizione di servizi professionali. Indirizzi

<i>Presenti</i>		
ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 24 del d.lgs. 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), come integrato dal d.lgs. 56/2017, che, nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici, stabilisce che il compenso è determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle Pubbliche Amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso,

Preso atto altresì che il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, con l'art. 19 quaterdecies ha esteso il principio, definito dell'equo compenso alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che *"La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti"* e ha definito vessatorie fra le altre, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito,

Considerato che tali disposizioni intendono superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto della abolizione dei tariffe, ha caratterizzato le procedure di affidamento di servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici

Ritenuto che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere pienamente riconosciuto dall'Amministrazione regionale, che deve essere impegnata a dare applicazione al principio dell'equo compenso nelle proprie procedure di affidamento,

Ravvisata la conseguente necessità di impartire specifici indirizzi agli uffici regionali ed agli enti dipendenti della Regione.

Ritenuto al riguardo di stabilire che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi debbano essere determinati come previsto dal d.l. 148/2017, ovvero sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali, nel caso di procedure concorsuali tali compensi devono essere presi a riferimento per determinare l'importo a base di gara;

Dato atto che attualmente sono vigenti e devono essere applicati i seguenti decreti ministeriali:

- per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- per i commercialisti, il Decreto Ministero della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;
- per i notai e gli assistenti sociali, il Decreto Ministero della giustizia n. 106 del 2 agosto 2013;
- per i consulenti del lavoro, il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.46 del 21 febbraio 2013, le regole generali per l'applicazione dei parametri, sono approfondite anche nella Circolare del Consiglio nazionale dell'Ordine n.1106/14.
- per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n.165;
- alle professioni tecniche come agronomo, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, si applicano le tabelle del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016.

Dato atto inoltre che per le ulteriori categorie di liberi professionisti è prevista l'emanazione di successivi decreti ministeriali;

Ritenuto infine di impartire indicazioni affinché sia evitato il ricorso a criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, nonché l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto vessatorio;

A VOTI UNANIMI

DÉCIDE

1) di impartire agli Uffici regionali ed agli enti dipendenti della Regione i seguenti indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali:

a) i compensi devono essere determinati nel rispetto della legge n. 172/2017, che fa riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali;

b) nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente i compensi di cui alla lettera a) sono utilizzabili quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara; deve inoltre essere evitata la fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito.



c) nella predisposizione del contratto deve essere evitato l'inserimento di clausole "vessatorie", come configurate dall'art.13 bis della legge 31 dicembre 2012, n 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

2 di incaricare i Direttori regionali di dare piena diffusione al presente provvedimento nell'ambito delle proprie strutture

3 di comunicare il presente provvedimento agli enti dipendenti della Regione

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

IL DIRETTORE
Paolo Baldi

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Davide Barietta